



Recupero crediti: cosa sapere

La scadenza per chiudere i vecchi trienni formativi si avvicina. C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per mettersi in regola con l'obbligo formativo e raggiungere il minimo di 150 crediti per ciascuno dei periodi 2014-2016 e 2017-2019.

Come spostare i crediti

Entro la fine del 2021 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. oppure tramite l'app Co.Ge.A.P.S. sul cellulare.

Ma attenzione: da un triennio già chiuso con la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione si possono prelevare e spostare solo i crediti "in eccedenza". E cioè quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere trasferiti sul triennio 2014-2016, mentre per il periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 2021.

Inoltre chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio all'altro non potrà beneficiare degli "sconti" sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, chi sposta i crediti ECM non avrà diritto alla riduzione dell'obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha conseguiti tra 80 e 120.

Inoltre, sempre con riferimento alla possibilità di spostamento dei crediti, si fa presente che, laddove si sia ottenuta una certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM, gli eventuali crediti di recupero potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto a quanto necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

È bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza Covid-19 è stata anche accordata una riduzione del 30 per cento dei crediti dovuti nel triennio in corso.

A tal proposito si rammenta che la Legge 77/2020 stabilisce, all'art. 5-bis: (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) stabilisce che:

"I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19."

Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull'applicazione della riduzione, per cui al momento non si è in grado di fornire specifiche informazioni in merito alle tempistiche di erogazione della riduzione, né sulle esatte modalità in cui verrà applicata e gestita la stessa.



Recupero crediti: cosa sapere

Da contatti telefonici informali con il Personale del Co.Ge.A.P.S. è emerso che il termine ultimo per conseguire formazione per sanare eventuali situazioni di debito formativo del 2017-2019 è il 31 dicembre 2021, tenendo in considerazione che la data fine evento deve essere (al massimo) il 31 dicembre 2021.

Ciò significa che si possono utilizzare crediti acquisiti fino al 31 dicembre 2021 di eventi che si chiudono alla medesima data: una volta che i crediti sono stati trasmessi e sono presenti nel profilo, il professionista potrà spostarli al triennio precedente anche se l'operazione di spostamento avverrà nel 2022.

Se l'evento si chiude nel 2022, anche se i crediti sono stati acquisiti entro il 31 dicembre 2021 (compreso), tali crediti non possono essere spostati al triennio precedente, fa fede la data fine evento al 31 dicembre 2021.

Specializzandi e pensionati

I medici in formazione specialistica, compresi i corsisti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi.

Un esonero che comunque non è un obbligo ma bensì un'opportunità e pertanto non avviene d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale Co.Ge.A.P.S., dall'area riservata e compilare l'autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

Anche i sanitari in pensione che esercitano l'attività saltuariamente rientrano tra le categorie che hanno diritto all'esenzione dall'obbligo della formazione continua. Secondo l'interpretazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua si parla dei titolari di pensione con un reddito annuo da attività professionale non superiore a 5mila euro.

Per chiedere di essere dispensati, gli aventi diritto dovranno dichiarare al Co.Ge.A.P.S. o al proprio Ordine di avere cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

Anche in questo caso, la domanda di esenzione potrà essere presentata tramite il portale Co.Ge.A.P.S., iscrivendosi all'area riservata, oppure inviata al proprio Ordine di appartenenza.

Il diritto-dovere di aggiornarsi

La possibilità di spostare dei crediti formativi è stata disposta per venire incontro a quei sanitari che nel periodo della pandemia non hanno potuto completare l'obbligo della formazione continua. Ad esempio, in questo periodo, come ormai accade da un po' di anni a causa della cronica carenza di risorse, le ore di formazione negli ospedali si sono trasformate in ore di attività lavorativa.

C'è comunque da precisare che l'aggiornamento professionale rimane un diritto e un dovere deontologico dei professionisti della salute, per dare loro ed ai loro pazienti la garanzia della migliore preparazione professionale.